



TESTI APPROVATI

P8_TA(2017)0307

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato per una commissione speciale sul terrorismo

Decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sul terrorismo (2017/2758(RSO))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- visto l'articolo 197 del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 67 TFUE conferisce all'Unione europea competenze chiare al fine di garantire un alto livello di sicurezza, e l'articolo 73 TFUE conferisce alle autorità nazionali competenze in materia di lotta al terrorismo; che sussistono obblighi più ampi in materia di cooperazione transfrontaliera, come stabilito al titolo V del TFUE sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in relazione alla sicurezza interna dell'Unione europea;
- B. considerando che la commissione speciale così istituita dovrebbe mirare a colmare le carenze pratiche e legislative nella lotta al terrorismo in tutta l'Unione europea e con i partner e i soggetti internazionali, con un'attenzione particolare alla cooperazione e allo scambio di informazioni;
- C. considerando che, al fine di garantire un corretto funzionamento dello spazio Schengen e proteggere nel contempo le frontiere esterne dell'UE, è estremamente importante affrontare le carenze e i divari esistenti in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di contrasto nazionali nonché l'interoperabilità delle banche dati per la condivisione delle informazioni a livello europeo, e che ciò dovrebbe costituire il fulcro del mandato della commissione speciale;
- D. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche antiterrorismo;
- 1. decide di costituire una commissione speciale sul terrorismo investita delle seguenti attribuzioni rigorosamente definite:

- a) esaminare, analizzare e valutare con imparzialità i fatti forniti dalle autorità di contrasto degli Stati membri, dalle agenzie competenti dell'UE e da esperti riconosciuti, e la portata della minaccia terroristica sul territorio europeo e proporre misure adeguate per consentire all'Unione europea e agli Stati membri di aiutare a prevenire, indagare e perseguire i reati correlati al terrorismo;
- b) identificare e analizzare, con imparzialità e secondo un approccio basato su dati concreti, gli errori e le mancanze potenziali che hanno reso possibile il verificarsi dei recenti attacchi terroristici in diversi Stati membri, in particolare raccogliendo, compilando e analizzando tutte le informazioni a disposizione dei servizi di intelligence degli Stati membri o delle autorità giudiziarie e di contrasto, relative agli autori prima che compissero i reati terroristici;
- c) esaminare e valutare l'applicazione delle misure e degli strumenti esistenti nel settore della gestione delle frontiere esterne, incluso il cattivo funzionamento dei controlli alle frontiere esterne, che hanno permesso ad alcune persone di entrare in Europa con documenti falsi, e valutare le cause della mancata attuazione da parte di alcuni Stati membri della totalità dei loro obblighi quali previsti dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (regolamento sul sistema d'informazione Schengen); raccogliere e analizzare le informazioni relative ad un'eventuale mancanza da parte degli Stati membri e della Commissione nel garantire la piena attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio² (codice frontiere Schengen) e proporre misure adeguate per colmare le carenze identificate;
- d) identificare le carenze nella condivisione di informazioni giudiziarie e informazioni in materia di applicazione della legge e di intelligence tra Stati membri; indagare in particolare in merito a presunte lacune diffuse nella raccolta, nell'analisi e nella comunicazione di informazioni che potrebbero contribuire ad evitare attentati, in particolare:
 - analizzando e valutando le prestazioni delle banche dati UE, quali il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di informazione visti (VIS) e il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) e le eventuali lacune degli Stati membri nell'attuazione degli strumenti giuridici esistenti quali la decisione 2008/615/GAI del Consiglio³ o la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio⁴; analizzando in particolare le cause dell'inosservanza da parte

¹ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

³ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁴ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

di alcuni Stati membri dell'obbligo di contribuire inserendo informazioni in tali banche dati, in particolare con riferimento ai loro obblighi quali previsti dal regolamento sul sistema d'informazione Schengen e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio¹;

- analizzare la presunta inosservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo loro imposto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2005/671/GAI del Consiglio², secondo cui sono tenuti a trasmettere a Europol ed Eurojust almeno le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto articolo, raccolte dalle autorità competenti;
- raccogliere informazioni in merito all'obbligo di cui agli articoli 3 e 7 della decisione quadro 2006/960/GAI ed analizzare il rispetto da parte delle autorità degli Stati membri di tale obbligo, secondo cui le competenti autorità di contrasto sono tenute a fornire alle competenti autorità di contrasto di altri Stati membri interessati le informazioni e l'intelligence pertinenti qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e intelligence possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI³;
- valutare se Europol abbia pienamente rispettato il proprio obbligo di notifica, stabilito dall'articolo 17 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio⁴, abrogata dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;
- stabilire se le unità nazionali degli Stati membri abbiano rispettato appieno l'obbligo ad esse imposto in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), della decisione 2009/371/GAI, abrogata dal regolamento (UE) 2016/794, di fornire, di loro iniziativa, ad Europol le informazioni e i dati di intelligence di cui ha bisogno per assolvere ai suoi compiti;
- indagare su eventuali lacune nello scambio di informazioni tra le agenzie dell'UE, nonché sugli strumenti giuridici e la necessità per tali agenzie di

¹ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

² Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

³ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁴ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

⁵ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- avere accesso al sistema d'informazione Schengen e ad altri sistemi di informazione dell'UE;
- valutare la cooperazione informale esistente tra i servizi di intelligence degli Stati membri e valutare il livello di efficacia in termini di scambio di informazioni e cooperazione pratica;
 - esaminare la relazione dell'Unione europea con i paesi terzi e le agenzie internazionali nella lotta al terrorismo, inclusa la cooperazione internazionale e gli strumenti esistenti in materia di lotta al terrorismo, compreso lo scambio di migliori prassi, e l'efficacia dell'attuale livello dello scambio di informazioni;
- e) valutare l'impatto della legislazione antiterrorismo dell'UE e della sua attuazione sui diritti fondamentali;
- f) valutare la disponibilità e l'efficacia di tutte le risorse assegnate alle autorità competenti coinvolte nella lotta al terrorismo (polizia, esercito, giustizia, bilancio, intelligence, sorveglianza, informazione, informatica, ecc.) negli Stati membri e a livello di UE; analizzare le eventuali carenze nella cooperazione di polizia e gli ostacoli pratici alla cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto nelle indagini connesse alla lotta al terrorismo, individuando i limiti tecnici, strutturali e giuridici delle capacità di indagine;
- g) esaminare le carenze nei sistemi giudiziari e nella cooperazione giudiziaria a livello di UE, come pure nella cooperazione nelle indagini transfrontaliere, segnatamente attraverso Eurojust, la Rete giudiziaria europea, le squadre investigative comuni, il mandato di arresto europeo e l'ordine europeo di indagine; identificare i limiti tecnici, strutturali e giuridici delle capacità di indagine e di azione penale;
- h) esaminare l'attuale scambio di buone prassi e la collaborazione tra le autorità nazionali e gli organismi competenti dell'UE per quanto riguarda la protezione degli obiettivi non strategici, incluse le aree di transito, quali aeroporti e stazioni ferroviarie, nonché la protezione delle infrastrutture critiche in conformità della direttiva 2008/114/CE¹ del Consiglio;
- i) esaminare i meccanismi attualmente disponibili per le vittime del terrorismo, in particolare la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio², individuando le buone prassi esistenti da scambiare;
- j) raccogliere informazioni e analizzare il processo di radicalizzazione e l'efficacia dei programmi di deradicalizzazione messi in atto in un numero limitato di Stati

¹ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

² Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)

membri; individuare le buone prassi esistenti da scambiare e accertare se gli Stati membri hanno adottato le misure opportune al riguardo;

- k) valutare l'efficacia della cooperazione tra gli Stati membri, come pure l'efficacia della cooperazione tra le autorità competenti, i soggetti obbligati e le autorità di contrasto nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in conformità della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e interagire con i soggetti interessati nel settore bancario e con le autorità competenti per le indagini sulle frodi e con le autorità di contrasto al fine di individuare le nuove forme di finanziamento del terrorismo, inclusi i suoi legami con la criminalità organizzata;
 - l) formulare le raccomandazioni che reputi necessarie in relazione a tutte le questioni summenzionate e, a tali fini, stabilire i contatti necessari, effettuare sopralluoghi e tenere audizioni con le istituzioni e le agenzie competenti dell'UE e con le istituzioni nazionali e internazionali, i parlamenti e i governi nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi e con i funzionari impegnati quotidianamente nella lotta al terrorismo, quali i servizi di contrasto, le autorità di polizia, i servizi di intelligence, i giudici e i magistrati, nonché i rappresentanti della comunità scientifica, del mondo imprenditoriale e della società civile, incluse le organizzazioni delle vittime;
2. sottolinea che ogni raccomandazione della commissione speciale sarà oggetto di monitoraggio da parte delle commissioni permanenti competenti;
 3. decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni parlamentari permanenti che sono competenti per l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'UE nel settore di competenza della commissione speciale rimangono invariati;
 4. decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale includono l'audizione di prove di natura classificata, testimonianze che comprendono dati personali o segreti, o includono scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi su informazioni segrete, confidenziali, classificate o sensibili a fini di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica, le riunioni della commissione si devono svolgere a porte chiuse; decide che i testimoni e gli esperti hanno il diritto di deporre o di testimoniare a porte chiuse;
 5. decide che i documenti segreti o confidenziali ricevuti dalla commissione speciale sono trattati secondo la procedura di cui all'articolo 210 bis del regolamento del Parlamento al fine di garantire che solo il presidente, il relatore, i relatori ombra, i coordinatori e i funzionari designati abbiano accesso personale a tali documenti, e che tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per l'elaborazione della relazione intermedia e della relazione finale della commissione speciale; decide che le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate;

¹ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

6. decide che tutti i deputati e i funzionari devono ricevere un nulla osta di sicurezza, in conformità delle norme e procedure interne in vigore, prima di avere accesso alle informazioni classificate o di ascoltare prove che rischiano di pregiudicare la sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica;
7. decide che le informazioni ottenute dalla commissione speciale devono essere utilizzate unicamente per lo svolgimento delle sue funzioni e non devono essere divulgate a terzi; decide che dette informazioni non debbano essere rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati o qualora chiamino nominativamente in causa delle persone;
8. decide che la commissione speciale è composta di 30 membri;
9. decide che il mandato della commissione speciale ha una durata di 12 mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo prima della sua scadenza, e che esso ha inizio alla data della riunione costitutiva della commissione; decide che la commissione speciale presenti al Parlamento una relazione intermedia e una relazione finale, che contengono conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare.